

## Statuti dell'associazione

---

### Preambolo

Per genitori non affidatari si intendono i genitori senza autorità parentale e/o senza custodia che tuttavia hanno il diritto/dovere di intrattenere delle relazioni personali con i propri figli con lo scopo di proteggere e curare il loro legame personale, dal momento che non esiste (o non esiste più), una comunione domestica e quindi una situazione di naturale vicinanza.

---

### Art. 1 Denominazione / sede

Con la denominazione Associazione Genitori Non Affidatari (in seguito Associazione) si è costituita giovedì 1° dicembre 2005 una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.

L' Associazione è aconfessionale e apartitica e non ha fini di lucro.

L' Associazione ha la sua sede nel comune di Lugano.

L' Anno d'esercizio è l'anno civile.

### Art. 2 Principi ispiratori

L'Associazione si batte per un rapporto paritario tra bambini, padri e madri, nonostante separazione o divorzio, e per il rispetto dei loro diritti della personalità (art. 28 CCS). I bambini/figli non devono essere allontanati da uno dei genitori; essi devono poter ricevere affetto, amore, cure, ecc. in ugual misura sia dal padre che della madre; la bigenitorialità, l'affido condiviso ed il diritto alle relazioni personali (art. 273 CCS) deve essere meglio protetto. A tal fine i doveri, i diritti, le gioie, ecc. del padre e della madre devono essere salvaguardati in pari modo e misura (art. 5 protocollo 7 CEDU, parità tra i coniugi), senza discriminazioni basate sul genere (art. 21 CEDU e art. 8 Costituzione federale). Qualora un solo genitore abbia l'affidamento della prole, questo genitore deve sostenere e promuovere i contatti tra i figli e l'altro genitore; il rispetto della sfera famigliare deve essere garantito a entrambi i genitori ed ai figli (art. 8 CEDU). L'associazione si batte inoltre per garantire il "diritto ad un equo processo" (art. 6 CEDU) a tutti i genitori e figli, che richiedessero l'intervento delle autorità per proteggere i loro diritti della personalità, in particolar modo il diritto alla bigenitorialità ed alle relazioni personali.

L'associazione si riferisce espressamente a tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza e partecipazione, e che cercano quindi di mantenere un rapporto adeguato con i figli, sebbene privati dell'autorità parentale e/o dell'affido. A tale fine sono disponibili ai sacrifici necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro, carriera, guadagno, luogo di residenza, affinché i figli mantengano buoni ed adeguati rapporti con entrambe le figure genitoriali e collaborano con l'altro coniuge alla loro educazione. I soci inoltre intrattengono tra loro la mutua solidarietà, l'accoglienza, l'ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.

### Art. 3 Obiettivi

Essere una associazione di importanza regionale, e di riferimento, anche per difendere gli interessi di determinati gruppi di persone nel caso di "lesione della personalità" degli appartenenti a tali gruppi. Promuovere ed incentivare la creazione di una cultura adeguata e responsabile della separazione, in particolare fare in modo che i figli possano mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto da ciascuno di essi. Ciò in sintonia con la Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini, la CEDU ed i suoi protocolli aggiuntivi, le Costituzioni Federale e Cantonali, il Codice Civile Svizzero ed ogni altra legge a tutela dei minori e della famiglia, compreso il Codice Penale. Fare emergere l'importanza, per l'educazione e la crescita psicofisica del bambino, della funzione educante di entrambi i genitori in posizione di assoluta

eguaglianza di fronte ai figli ed evidenziare la priorità da dare al mantenimento di buoni rapporti tra gli ex coniugi. Ciò sia prima, ma particolarmente dopo la separazione. La realizzazione di un diritto all' autorità parentale congiunta indipendentemente dallo stato civile dei genitori e di un dovere di mantenimento congiunto di entrambi i genitori e dell'affidamento congiunto quale regola. L' affidamento dei figli ad uno solo dei genitori deve essere concesso solo in casi eccezionali e di grave pericolo per l'integrità psico-fisica della prole. Studiare e proporre, con le autorità e gli operatori del settore, misure di prevenzione efficaci contro la strumentalizzazione dei figli durante le procedure di divorzio o separazione, in particolar modo preservando i figli da ogni forma di violenza psicologica ed emotiva, o maltrattamento come per esempio l'alienazione parentale. In caso di separazione e/o divorzio, e in particolare in caso di conflitti tra i coniugi, promuovere la mediazione (servizi di mediazione) come soluzione offerta ai genitori in alternativa ai tribunali. Promuovere attività ricreative e per il tempo libero, a beneficio dei genitori non affidatari e dei loro figli. Fornire assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovino in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori, ad esempio istituendo uno specifico servizio di consulenza. Tutelare e promuovere i diritti dei genitori, madri o padri, non conviventi e non affidatari, e dei relativi nonni. Promuovere dibattiti e convegni con esperti e specialisti per sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere una nuova cultura della paternità e della separazione, fondata sull' importanza del ruolo educativo di entrambi i genitori. Promuovere attività educative e culturali intese a valorizzare la funzione genitoriale.

A tale scopo l'Associazione si propone di operare ad esempio al fine di:

- Incidere attraverso una capillare opera di sensibilizzazione sulle strutture preposte a disciplinare in caso di disaccordo le modalità per l'esercizio delle relazioni personali tra genitori non affidatari e i figli, proponendo regole nuove e più adatte alle necessità dei figli, coinvolgendo su queste problematiche politici, mediatori familiari, educatori, assistenti sociali, psicologi, giudici, consultori, ecc., sia in via preventiva che assistenziale.
- Fare emergere, anche a livello mediatico, e affrontare in modo critico e propositivo una casistica di situazioni abnormi conseguenti dalla attuale prassi nell' interpretare e applicare le leggi. Ad esempio, rilevare i casi in cui il diritto di visita è stato limitato / negato, elencare le modalità e motivazioni considerate per l'attribuzione dei figli (affidamento) da parte delle autorità, recensire le esperienze dei genitori con le commissioni tutorie regionali, ecc.
- Dialogare con le autorità affinché vengano definiti dei criteri di affidamento per i figli chiari e trasparenti
- Informare sul significato e sulle modalità d' applicazione delle "relazioni personali" tra la prole e il genitore non affidatario.
- Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgono attività analoghe.
- Proporsi come ente di raccordo fra genitori non affidatari e le pubbliche istituzioni. - Incoraggiare e favorire studi e ricerche.
- Evidenziare e combattere ogni forma di discriminazione sessuale nei procedimenti di affidamento dei minori.
- Fare emergere e combattere ogni discriminazione finanziaria: ad es. sull' attribuzione dell'abitazione coniugale, sull' imposizione fiscale dei contributi alimentari del genitore debitore, sulla suddivisione degli averi di previdenza (cassa pensione, AVS, ecc.), sulla concessione dell'assistenza giudiziaria, ecc.

### **Art. 3 bis**

Nei casi in cui il comitato lo ritenesse utile per l'associazione e per il perseguimento dei suoi scopi, l'associazione stessa é autorizzata ad avviare in proprio nome delle procedure, amministrative, civili e penali. É pure possibile ricorrere allo strumento dell'azione collettiva (art. 89 CPC) o "class action".

### **Art, 3 ter**

L' associazione intende combattere e denunciare ogni forma di "mobbing genitoriale" che può indurre all'alienazione parentale. In particolar modo l'associazione denuncerà e prenderà ogni misura opportuna per spingere verso la revisione delle leggi, il cambiamento delle giurisprudenze e delle prassi delle autorità che non tutelino adeguatamente i minori e i genitori non affidatari dal "mobbing genitoriale" e dalle sue nefaste conseguenze tra cui l'alienazione parentale.

#### **Art. 4 Membri**

L'associazione distingue due categorie di membri: i soci sostenitori senza diritto di voto e i soci con diritto di voto. - Possono diventare membri dell'Associazione tutti i genitori che vivono separati dai figli in seguito a separazione, divorzio o altra disposizione di legge, e ogni altra persona che si riconosce negli obiettivi della Associazione. - La qualità di membro si perde per mancato pagamento della tassa, per dimissione scritta al comitato e per esclusione.

#### **Art. 5 Ammissione**

Per diventare membri con diritto di voto dell'Associazione occorre inoltrare domanda scritta al comitato, compilando il formulario di adesione dove riconosce di rispettare gli statuti e pagare la tassa sociale. - Il comitato può rifiutare l'ammissione senza dover precisare i motivi.

#### **Art. 6 Responsabilità**

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

#### **Art. 7 Dimissioni**

Tutti i membri hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno di esercizio. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno d' esercizio corrente, indipendentemente dalla data in cui pervengono le dimissioni, Il mancato pagamento della tassa annuale, malgrado il richiamo di rito, corrisponde alla richiesta di dimissioni di cui sotto.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato, con almeno un mese di anticipo.

#### **Art. 8 Esclusione**

L'esclusione dei membri è decisa dal Comitato con possibilità di ricorso all'Assemblea.

#### **Art. 9 Fondi**

L'Associazione è finanziata:

- dalle quote sociali annue dei membri stabilite dall'Assemblea e da pagarsi entro 60 giorni dalla data dell'assemblea medesima;
- dal ricavo di manifestazioni, vendite ed attività comuni;
- dai sussidi comunali, cantonali e federali;
- da donazioni o lasciti.

#### **Art. 10 Destinazione**

I fondi servono a coprire le spese assunte dall'Associazione nello spirito del presente statuto.

#### **Art. 11 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea
- il comitato

#### **Art. 12 Assemblea**

L'Associazione si riunisce in assemblea una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno d' esercizio. L'Associazione si riunisce in assemblea straordinaria tutte le volte che il comitato ne giudica necessaria la convocazione per il buon funzionamento dell'Associazione, oppure quando 1/5 dei membri lo richiede, oppure su richiesta del/dei revisori dei conti.

### Art. 13 Competenze

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

Le sue competenze sono:

- deliberare sul rapporto annuale del comitato verificandone la gestione;
- approvare i conti d'esercizio ed il bilancio;
- approvare il preventivo;
- stabilire le quote sociali annue;
- nominare i membri del comitato e dei revisori;
- decidere sui ricorsi dei soci espulsi;
- adottare e modificare gli statuti;
- sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata, mediante avviso scritto e ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo. La richiesta di modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta seduta stante, se motivata. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

### Art. 14 Composizione e delibere

L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Associazione che hanno pagato la quota sociale.

Ogni membro presente all'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare, qualunque sia il numero dei presenti.

### Art. 15 Comitato

Il comitato è composto da 3 o più membri; in caso di comitato formato da un numero pari di persone il voto del presidente in caso di parità varrà doppio ai fini della presa di decisione del comitato. - Il comitato è eletto per un periodo di 3 anni ed è rieleggibile. Il comitato avrà al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario di comitato, un cassiere. Tali cariche sono cumulabili.

Si riunisce regolarmente, secondo necessità, convocato dal presidente o dietro richiesta di uno dei membri. Il segretario deve indicare un proprio indirizzo che fungerà da sede dell'Associazione.

### Art. 16 Competenze

Il comitato ha le seguenti competenze:

- amministra l'Associazione;
- prende, nel rispetto dei suoi principi (art. 2), tutte le iniziative utili alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione (art. 3);
- convoca, prepara e dirige l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
- nomina il presidente, il vice-presidente, il cassiere e il segretario di comitato;
- decide sulle domande di ammissione di nuovi membri;
- prende atto delle dimissioni;
- decide in merito all'eventuale esclusione dei membri.

### Art. 17 Revisione dei conti

I revisori dei conti, se scelti tra i soci devono essere in numero di due, eletti dall'Assemblea e rieleggibili, devono essere scelti al di fuori del comitato. L'Assemblea può decidere di eleggere un solo revisore esterno, a condizione che sia un professionista; anche questo revisore unico è rieleggibile.

Il revisore "esterno" o i revisori "interni" presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

### Art. 18 Rappresentanza

L'Associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del presidente (o in sua assenza del vicepresidente) con il segretario (o in sua assenza con un membro del comitato).

**Art. 18 Bis Rappresentanza processuale di interessi specifici**

Nei casi in cui la maggioranza qualificata dei 2/3 del comitato lo ritenesse utile per l'associazione e per il perseguimento dei suoi scopi sociali, l'associazione stessa è autorizzata ad avviare in proprio e nome e per proprio conto procedure amministrative, civili, e penali.

**Art. 19 Modifica statutaria**

In caso di modifiche statutarie l'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di 30 giorni. Le modifiche devono essere decise a maggioranza assoluta dei presenti. Le modifiche statutarie devono essere allegate alla convocazione.

**Art. 20 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso solo da un'assemblea generale, convocata espressamente a questo scopo, con un preavviso di 30 giorni. La decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 21 Destinazione dei fondi**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la destinazione di un eventuale saldo attivo. L'eventuale saldo attivo potrà essere devoluto unicamente ad una organizzazione (associazione o fondazione) che sia riconosciuta di interesse pubblico da parte delle autorità cantonali Ticinesi.

**Art. 22 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nei presenti statuti valgono gli art. 60 e seguenti del CCS.

---

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 14 aprile 2016 a Massagno**

---